



## **COMUNE DI BOLANO**

(Provincia della Spezia)

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DI CUI ALL'ART.13 D.L. 201/11 NEL COMUNE DI BOLANO.**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 6/7/2012)**

#### **Art. 1**

#### **OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall' articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni (tra cui D.L. 16/12 e relativa legge di conversione), compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti ed eventuali altre determinazioni adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione da adottarsi annualmente per la determinazione delle aliquote e detrazioni di imposta ai sensi e nei termini di legge.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Bolano.

#### **Art. 2**

#### **PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto dell'imposta municipale è il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs n. 504/1992 in quanto applicabili, nonché tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 3**

#### **DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI**

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunemente utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, oppure, nell'ipotesi che l'ente locale non sia dotato di tali strumenti, in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa e comunque ai sensi dell'art. 2135 codice civile. Il territorio del Comune di Bolano è interamente compreso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pertanto, in base al richiamo contenuto nell'articolo 13 del D.L. 201/2011, fino all'emanazione di apposito DM in materia, vige per i terreni agricoli il regime di esenzione dall'IMU, come già dall'ICI.

**Art. 4**  
**ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, fatte salve eventuali ulteriori specificazioni e/o differenziazioni previste dalla vigente normativa nazionale.
2. Ai sensi del D.L. n. 16/2012, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano residenza e dimora abituale in abitazioni diverse nel Comune, le agevolazioni per abitazione principali e relative pertinenze, si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Alle pertinenze individuate ai sensi del comma 3 si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale alla quale sono asservite, secondo quanto previsto dalle vigenti leggi. Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono assoggettate alla aliquota ordinaria.
5. Grava sul contribuente la prova dell'asservimento pertinenziale, cioè della effettiva destinazione in modo durevole a servizio o ornamento dell'abitazione giustificata da reali esigenze oggettivamente riscontrabili.

**Art. 5**  
**SOGGETTO PASSIVO**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Agli effetti dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**Art. 6**  
**BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 2 del presente Regolamento, così come determinata dalla legge e dal presente Regolamento.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 così come stabilito dall'art. 4 comma 5 del D.L. 16/2012. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. Si fa presente che, fino all'emanazione di apposito DM in materia, vige, nell'intero territorio del Comune di Bolano, per i terreni agricoli, il

regime di esenzione dall'IMU, come già dall'ICI, essendo il territorio del Comune di Bolano totalmente compreso nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti stabiliti dall'art. 5 del Dlgs. 504/1992, come aggiornati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante le condizioni di degrado fisico che danno diritto alla riduzione di imposta. Si considera degrado fisico che dà diritto alla riduzione di imposta per inagibilità o inabitabilità, quello non superabile da interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Tale situazione si può verificare qualora l'immobile soggetto all'IMU presenti:

- gravi lesioni statiche nelle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) o delle scale o del tetto, con pericolo di crollo dell'edificio o di parte di esso
- oppure gravi carenze igienico sanitarie, sempre che per l'eliminazione di tali carenze, comunque rilevabili, non sia sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, così come definito nella vigente normativa in materia urbanistico edilizia bensì si rendano necessari interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

#### **Art. 7**

### **ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento nel rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.

2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

#### **Art. 8**

### **ESENZIONI**

1. In conformità con le previsioni normative di riferimento, sono esenti dall'imposta municipale propria i seguenti immobili:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla regione, dalla provincia, dal comune, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT): il Comune di Bolano risulta classificato come "PARZIALMENTE MONTANO" per cui si applica l'esenzione di cui al presente punto g);
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984: il Comune di Bolano risulta ricompreso nell'elenco di cui alla presente lettera, per cui si applica l'esenzione di cui al presente punto h);
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Le esenzioni di cui al precedente comma spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, contando l'intero mese solo se il periodo nel quale sussistono le condizioni è almeno di 15 giorni.

#### **Art. 9 DETRAZIONI D'IMPOSTA**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura a prescindere dalla quota di possesso e proporzionalmente al periodo dell'anno nel quale la destinazione medesima si verifica.

3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio fino al compimento dei ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

4. Con la deliberazione annuale di cui all'art. 1 del presente Regolamento, il Comune può aumentare l'importo detrazione di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela, fermi restando, ovviamente, i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. L'aumento della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta preclude al Comune la fissazione di un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità tenute a disposizione.

5. Ai fini del calcolo della detrazione ed eventuali maggiorazioni spettanti in rapporto ai mesi dell'anno in cui si verificano le condizioni richieste dalla norma, si calcola l'intero mese solo se il requisito si è protratto almeno 15 giorni, in caso contrario, il mese non si considera utile per il calcolo.

#### **Art. 10 BENEFICIO DELLA ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE IN APPLICAZIONE DELLA FACOLTÀ DI CUI ALL'ART.13 COMMA 10 D.L.201/11 ss.mm.ii.**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

2. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

#### **Art. 11** **VERSAMENTO DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONI**

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Il versamento dell'imposta è effettuato con le modalità e i termini previsti dalla vigente normativa.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23.

4. Con lo stesso Decreto di cui al punto precedente, sono disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

5. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012 o superiore qualora previsto da vigente normativa.

6. Per beneficiare delle aliquote ridotte previste dal Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento, della riduzione di imposta per inagibilità, del beneficio della assimilazione ad abitazione principale previsto dall'articolo 10 del presente regolamento, occorre presentare al Comune, entro il termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta, una dichiarazione attestante l'esistenza dei prescritti requisiti. Tale obbligo è necessario per consentire un'attività adeguata di verifica e controllo circa la spettanza dell'agevolazione. Ove i requisiti coincidano con quelli già previsti per accedere a benefici già fruiti dal contribuente in relazione all'ICI, il Comune terrà conto della documentazione prodotta a fini ICI.

#### **Art. 12** **VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITÀ**

1. Non si fa luogo al versamento dell'imposta se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a 12,00 euro.

3. L'imposta è comunque dovuta per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di 12,00 euro di cui al comma 1.

#### **Art. 13** **ACCERTAMENTO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Per le operazioni di accertamento e, in generale, al recupero dell'imposta non versata dai contribuenti, si procede secondo le norme di legge vigenti.

2. Come consentito dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs 23/2011 e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs n. 218 del 19 giugno 1997 viene introdotto anche per l'IMU l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, già previsto per l'I.C.I. dal relativo regolamento, tuttora applicabile per le annualità pregresse di tale imposta.

3. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è essenzialmente circoscritto alla valutazione delle aree edificabili per la quale può intervenire un apprezzamento valutativo sulla base dei criteri di stima applicabili. Per le altre fattispecie oggetto dell'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione viene meno in quanto e nella misura in cui l'obbligazione tributaria sia determinabile sulla base di elementi certi.

4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario Responsabile dell'imposta, nominato ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

5. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

6. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- d'ufficio: prima della notifica dell'avviso di accertamento, qualora il responsabile ne ravveda l'opportunità, con recapito al contribuente un invito a comparire mediante lettera raccomandata o notifica, con indicazione degli elementi tributari suscettibili di accertamento nonché dell'ora e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

- su istanza del contribuente: il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 gg. dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15gg. dalla ricezione dell'istanza di definizione, viene formulato l'invito a comparire a mezzo raccomandata A/R.

7. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

8. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, viene redatto in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal responsabile del tributo.

9. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

10. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.

11. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

12. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

13. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

14. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

15. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

#### **Art. 14 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal Comune oppure è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97 sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

**Art. 15**  
**RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, si fa espresso riferimento alle norme di legge vigenti in materia, nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate ed eventualmente integrate e/o superate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunitarie e/o statali e/o regionali: in tali casi, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 16**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012.